

L'articolo è sostituito dal seguente:

“Articolo 76. (Accesso ai corsi di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria dei candidati che hanno presentato ricorso avverso la mancata ammissione e aumento dei contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)

Ai candidati alle prove di accesso ai corsi di medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria attivati ai sensi della la legge 2 agosto 1999, n. 264 nelle facoltà di medicina e chirurgia per gli anni accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, che hanno impugnato dinanzi agli Organi della Giustizia Amministrativa la mancata ammissione al relativo corso, le università indicate come prima scelta nella relativa domanda di ammissione consentono l'iscrizione anche ad anni successivi al primo, a seguito del riconoscimento dei relativi crediti maturati.

Per l'iscrizione di cui al comma 1 dovrà essere inviata domanda al relativo Ateneo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nella quale dovranno essere indicati i dati anagrafici dello studente, gli estremi del ricorso, il corso e l'ateneo indicati come prima scelta, nonché gli eventuali crediti maturati.

Al fine di rendere compatibile la partecipazione ai corsi con le capacità ricettive degli Atenei, le attività formative e curricolari si svolgono a distanza per i primi due anni.

Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è autorizzata l'ulteriore spesa di 195 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 199,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025.”

76.3. De Filippo, Del Barba.